

ni) fece sì che, dopo il concilio di Trento, la confessione diventasse un potente strumento di disciplinamento morale e sociale nelle mani della Chiesa. Anche il potere politico ne approfittò, facendone un luogo comune della "ragion di stato".

Ultimo elemento e mezzo di affermazione e diffusione della vera religione fu quello della missione. Diversamente dalla confessione e dall'inquisizione – che avevano assunto il nuovo volto della durezza a difesa della fede minacciata dall'eresia – la missione ebbe caratteri del tutto peculiari. La scoperta nel Nuovo Mondo di culture diverse, che ignoravano anche i più elementari principi della religione cristiana, si riverberò nel mondo conosciuto determinando una vera e propria novità: la scoperta delle Indie "interne". L'equiparazione dei contadini europei, ignoranti e dispersi nelle campagne, agli indios d'America creò il bisogno della conquista religiosa, dell'apostolato, della conversione sia verso l'esterno che verso l'interno. L'ordine che maggiormente si distinse in quest'opera fu certamente quello dei Gesuiti. La predicazione, che ne fu lo strumento principale, adottò metodi meno impositivi, più discreti, più persuasivi rispetto a quelli dell'inquisizione e della confessione.

È stato – quello descritto da Prospero – un lungo processo, in cui la Chiesa ha messo in campo tutto il suo potente apparato di repressione e di persuasione e alla fine è riuscita nello scopo di legittimare se stessa come potere e come istituzione, ma ha anche contribuito massicciamente, benché forse involontariamente, a una sorta di liberazione e autonomizzazione delle coscienze individuali. Da questo momento però le coscienze liberate hanno trovato altri punti di riferimento e la vittoria della Chiesa ipotizzata da Prospero è sfuggita di mano.

## Bollettino

Con questa rubrica la redazione si propone di dare notizia di convegni, seminari e progetti di ricerca, ritenuti di particolare rilievo per le tematiche trattate dalla rivista.

*Il mutamento costituzionale nel 1848. Una storia comparata europea.* Convegno internazionale (Humboldt-Universität zu Berlin, 11-13 giugno 1998)\*

Al convegno, organizzato da Pierangelo Schiera (Istituto italiano di cultura - Berlino) e da Martin Kirsch (Institut für Geschichtswissenschaften - Humboldt-Universität zu Berlin), con la collaborazione di Brigitte Mazohl-Wallnig (Leopold-Franzens-Universität - Innsbruck) e Marco Meriggi (Università Federico II - Napoli), hanno preso parte storici e giuristi provenienti da Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Austria, Svizzera, Spagna, Repubblica Ceca e Ungheria<sup>1</sup>.

Il convegno doveva esaminare più da vicino i mutamenti e le condizioni di sviluppo delle costituzioni alla metà del XIX secolo. Infatti, similmente a quanto già avvenuto nella precedente storia del costituzionalismo europeo in corrispondenza del 1789, del 1815 e del 1830, l'anno rivoluzionario del 1848 scatenò una nuova "ondata costituzionale" in molti stati europei. In questo periodo lo sviluppo di un costituzionalismo europeo è quindi strettamente connesso alle condizioni delle rivoluzioni. Infatti, benché la rivoluzione sia avvenuta nei singoli paesi nel quadro di diverse condizioni politiche e sociali, dal punto di vista della storia delle costituzioni un contesto europeo si ebbe quando la situazione di crisi della politica interna provocò la scelta di determinati modelli costituzionali. Se non volevano perdere completamente il loro spazio d'azione politico, i monarchi dovevano acconsentire rapidamente alle richieste di una maggiore partecipazione politica da parte dei rivoluzionari e spesso non potevano dunque riversare la specifica tradizione nazionale in forme costituzionali, ma trascrivere di punto in bianco le più importanti regole costituzionali delle costituzioni straniere.

La comparazione dei mutamenti costituzionali a cui il convegno aspirava dovrebbe servire principalmente a due scopi. Con il suo aiuto possono in primo luogo essere esaminati i modelli interpretativi della storiografia nazionale; in questa prospettiva, per esempio, nel caso della comparazione tra il potere carismatico in Germania e in Francia e della «democratizzazione senza piena parlamentarizzazione» a esso connessa, viene indagato il ruolo parti-

\* Traduzione di Maurizio Ricciardi.

<sup>1</sup> Dal punto di vista istituzionale il convegno è stato sostenuto dall'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, dall'Istituto storico italo-germanico in Trento e dall'Istituto italiano di cultura di Berlino.

colare – che Wehler ha sottolineato rifacendosi a Langewiesche<sup>2</sup> – ricoperto dalla Germania nella storia delle costituzioni. Il secondo aspetto della comparazione dovrebbe essere l'elaborazione delle connessioni europee nello sviluppo costituzionale sulla base della rivoluzione del 1848. Così da un lato ci si collega alle ricerche attuali: nella letteratura si discute ancora se le rivoluzioni del 1848 siano state principalmente una molteplicità di rivoluzioni nazionali, o se i rivolgimenti del 1848 siano stati in modo determinante un evento europeo<sup>3</sup>. D'altro canto, scegliere la problematica costituzionale come accesso privilegiato all'epoca attorno al 1848, appare significativo in vista di una comparazione delle connessioni europee; infatti due dei tre compiti centrali delle rivoluzioni – il problema della formazione statale secondo il principio della nazionalità e la democratizzazione del sistema politico di dominio<sup>4</sup> – erano legati alla configurazione della questione costituzionale.

Per cogliere i differenti aspetti della complessa costellazione di costituzione e rivoluzione nel contesto europeo del 1848, una parte delle relazioni ha analizzato da una prospettiva comparativa soprattutto il rapporto di scambio tra costituzione e società; un secondo gruppo si è invece concentrato sulla problematica della ricezione, e un terzo complesso si è dedicato alla difficile questione delle nazionalità nella compagine costituzionale. Per poter giudicare al meglio il significato di una rivoluzione per il mutamento costituzionale alla metà del XIX secolo, sono stati inoltre presi consapevolmente in considerazione anche paesi che nel 1848 non hanno vissuto una rivoluzione.

La problematica del rapporto tra costituzione e società è stata al centro del contributo di Heinrich Best, che ha esaminato la rappresentazione parlamentare nel 1848/49 in Francia e in Germania all'interno del campo di tensione degli interessi socio-economici. Arthur Schlegelmilch si è dedicato al confronto tra Prussia e Austria, indagando in che misura l'introduzione dei sistemi costitu-

<sup>2</sup> H.U. WEHLER, *Deutsche Gesellschaftsgeschichte*, III, *Von der „Deutschen Doppelrevolution“ bis zum Beginn der Ersten Weltkrieges 1849-1914*, München 1955, pp. 864, 870 e 1284 ss.; D. LANGEWIESCHE, *Liberalismus und Bürgertum in Europa im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich*, III, München 1988, pp. 372 ss.

<sup>3</sup> H. KÄLBLE, *1848: Viele nationale Revolutionen oder eine europäische Revolution?*, in W. HARDTWIG (ed.), *Revolution in Deutschland und Europa 1848/49*, Göttingen 1998, pp. 260-278 (con ulteriori indicazioni); J. SPERBER, *The European Revolutions, 1848-1851*, Cambridge 1994.

<sup>4</sup> D. LANGEWIESCHE, *Europa zwischen Restauration und Revolution 1815-1849*, München 1989<sup>2</sup>, pp. 71 s.; W. SIEMANN, *Vom Staatenbund zum Nationalstaat. Deutschland 1806-1871*, München 1995, pp. 364 s.

zionali possa essere intesa come programma di una modernizzazione liberal-conservatrice. Martin Kirsch, comparando la Francia tra il 1851 e 1870 e la Prussia-Germania tra il 1862 e il 1890 si è interrogato sugli elementi carismatici di dominio in una monarchia costituzionale. Ditlev Tamm ha analizzato la situazione costituzionale danese del 1849. Lo sviluppo costituzionale spagnolo esposto da Carlos Petit, peculiare proprio per la mancanza di una rivoluzione, ha stabilito un importante punto di partenza per le discussioni. Holm Sundhaussen ha sottolineato la diversità dello spazio dell'Europa sudorientale, dove modelli tradizionali di relazione nella società hanno impedito una trasposizione delle moderne costituzioni.

La questione della creazione di un nuovo diritto costituzionale, e perciò della ricezione di modelli stranieri, si è imposta quale secondo grande plesso problematico, grazie alla relazione di Gerald Stourzh che aveva come tema i diritti fondamentali nella Paulskirche e nella dieta imperiale di Kremsier. Jean Stengers ha analizzato successivamente il modello costituzionale belga del 1831 nel suo significato per la costituzione olandese e lussemburghese del 1848. András Gergely ha approfondito l'analisi le leggi ungheresi di aprile del 1848, ponendo la questione se esse equivalgano alla via britannica di trasformazione di un sistema cetuale in uno parlamentare o se, al contrario, debba essere valutato maggiormente l'influsso belga sulle leggi. Antonino De Francesco infine ha seguito lo sviluppo delle idee federalistiche in diversi paesi europei dal 1789 fino alla rivoluzione del 1848.

Apprendo il terzo grande ambito tematico su nazionalità e questione costituzionale, Marco Meriggi ha presentato una comparazione tra Prussia-Germania e Piemonte-Italia dal punto di vista della rivoluzione del 1848 e della formazione nazionale dello stato. Jaroslav Stóštecký ha seguito la problematica delle nazionalità nel quadro della discussione costituzionale in Boemia e dei suoi effetti sulla Germania e le altre parti della monarchia asburgica. Dal punto di vista tematico appartenevano a questo ambito anche le posizioni, analizzate da Walter Lukan, di sloveni, croati e serbi nel quadro della discussione costituzionale del 1848/49 nell'impero d'Austria. Questo campo di tensione tra interessi particolari delle nazionalità e costituzione di un impero multinazionale è stato delineato anche da Brigitte Mazohl-Wallnig sull'esempio del Lombardo-Veneto. Infine Francesca Sofia ha esaminato comparativamente i differenti aspetti regionali, nazionali e universali delle costituzioni del 1848 nel Regno delle due Sicilie, in Toscana e nello Stato della Chiesa.

Dal punto di vista metodologico il convegno si è collegato alla

discussione attuale sui problemi della comparatistica, dal momento che i contributi già visti hanno sia condotto dei confronti strutturali, sia esaminato dei problemi di ricezione inerenti alla storia delle relazioni<sup>5</sup>. A questo proposito nelle singole esposizioni l'accento è stato posto in parte sul confronto delle strutture (per es. Meriggi, Kirsch e Schlegelmilch), in parte sull'analisi delle condizioni di ricezione dal punto di vista giuridico (Stengers e Stourzh). Accanto a una comparazione diretta di differenti fenomeni costituzionali, alcuni contributi hanno cercato di affrontare i problemi della comparatistica con l'aiuto di altri approcci teorici: per esempio dell'analisi sociologica dei dati (Best), di una teoria della modernizzazione criticamente intesa (Schlegelmilch), oppure dell'applicazione dei tipi ideali provenienti dalle scienze sociali a esempi storici (Kirsch).

Nella prospettiva di una storia costituzionale europea le comparazioni reciproche tra due o tre unità sono potute servire per ora solamente come pietre di costruzione per la comparazione complessiva europea che deve essere ancora sviluppata. Ciò non deve meravigliare dato che una storia costituzionale comparativa europea del XIX secolo è ancora assolutamente agli inizi e ciò vale anche per le pubblicazioni apparse in occasione del centenario del 1848<sup>6</sup>. Sebbene nella discussione finale sia stato possibile affrontare comparatisticamente solo le prime tendenze di un mutamento costituzionale nel 1848, è però risultato indiscutibile che quell'anno rappresenta una data centrale per la storia del costituzionalismo europeo; infatti la rivoluzione ha scatenato un mutamento

<sup>5</sup> Sul rapporto tra storia delle relazioni e comparazione cfr. M. ESPAGNE, *Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle*, in «Genèses», 17, 1994, pp. 112-121; H.G. HAUPT - J. KOCKA, *Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Probleme. Eine Einleitung*, in H.G. HAUPT - J. KOCKA (edd), *Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung*, Frankfurt a.M. - New York 1996, pp. 9 ss.; H. KÄELBLE, *Der historische Vergleich*, Frankfurt a. M. - New York 1999, pp. 20 ss.

<sup>6</sup> Sulla situazione della ricerca per una storia costituzionale comparativa europea nel XIX secolo cfr. in generale M. KIRSCH, *Monarch und Parlament im Vergleich*, Göttingen 1999, pp. 11-24; sul 1848 cfr. J.D. KÜHNE, *Verfassungstiftungen in Europa 1848/49: zwischen Volk und Erfolg*, in D. LANGEWIESCHE (ed), *Demokratiebewegung und Revolution 1847 und 1849. Internationale Aspekte und europäische Verbindungen*, Karlsruhe 1998, pp. 52 ss.; H.G. HAUPT - D. LANGEWIESCHE, *Die Revolution in Europa 1848. Reform der Herrschafts- und Gesellschaftsordnung - Nationalrevolution - Wirkungen*, in D. DOWE, H.G. HAUPT, D. LANGEWIESCHE (edd), *Europa 1848. Revolution und Reform*, Bonn 1998, pp. 14 ss.; J. SPERBER, *The European Revolutions*, cit., pp. 148 ss.; W.J. MOMMSEN, *1848. Die ungewollte Revolution. Die revolutionären Bewegungen in Europa 1830-1949*, Frankfurt a.M. 1998, pp. 301 ss e 316 ss.

fondamentale delle strutture costituzionali in Francia, Prussia, Austria, Ungheria, Danimarca, negli stati italiani, in Olanda, Lussemburgo e in Svizzera. Seguendo il precedente sviluppo storico-costituzionale, i cambiamenti si sono compiuti a partire da condizioni diverse: in Francia, Olanda e Svizzera il mutamento è avvenuto all'interno di uno stato già costituzionale, mentre in Prussia, Danimarca, Austria e negli stati italiani, al contrario, solo allora è stato intrapreso il cammino dall'assolutismo al costituzionalismo. Questa importante tappa conobbe tuttavia in Austria e negli stati italiani, escluso il Piemonte, un'interruzione che durò fino agli anni sessanta e iniziò con una fase di reazione. In Spagna e in Grecia queste oscillazioni tra assolutismo e costituzionalismo furono ancora più ampie, così che entrambi i paesi, progettati nel 1848 sotto forma costituzionale, non conobbero un destino corrispondente. Accanto alla Svizzera, che mantenne anche oltre la rivoluzione una forma di stato e di governo repubblicana e federale, l'Ungheria, unico tra i paesi europei, assunse nel 1848 un «ruolo particolare», trasformandosi direttamente da monarchia fondata su basi cetuali in un sistema parlamentare.

Anche le basi per il mutamento costituzionale erano sicuramente diverse nei singoli paesi. Tuttavia in quasi tutti fu cruciale che la richiesta di una maggiore partecipazione politica coincidesse con una crisi socio-economica. In Germania e in Italia inoltre la questione costituzionale si congiunse al desiderio di unificazione nazionale, sebbene in entrambi i paesi questo doppio compito non sia stato assolto nel 1848/49. La similitudine reciproca salta agli occhi, dato che la costituzionalizzazione di un grande stato (Prussia, Piemonte) dovette riuscire prima che si giungesse con successo all'unificazione nazionalstatale, che conseguentemente venne posta sulle basi di una costituzione moderna. Più difficile si mostrò invece la costituzionalizzazione di un impero multinazionale come la monarchia asburgica. Le differenti pretese di autonomia nazionale minacciavano infatti di lacerare lo stato, come si poté osservare nel corso del XIX secolo nell'Europa sudorientale, dove la separazione dall'impero ottomano e la formazione di uno stato nazionale precedettero sempre l'introduzione di una costituzione. Ma anche senza entrambi questi aspetti – la situazione di crisi e la questione nazionale – si poté giungere nel 1848 a un mutamento costituzionale: infatti la paura del propagarsi della rivoluzione dagli altri paesi nel proprio stato mosse i re in Olanda, Danimarca e Piemonte a concedere rapidamente una costituzione o a riformare dalle fondamenta quella vecchia, per mantenere il proprio spazio politico d'azione.

Infine è stata ancora discussa la questione dell'influsso degli

eventi del 1848 sulle linee di sviluppo del costituzionalismo nel XIX secolo in relazione al rapporto tra parlamento e governo. La prima variante, che venne adottata in Gran Bretagna e, come si è mostrato, nel 1848 anche in Ungheria a partire da una forte tradizione cetuale, può essere definita come «parlamentarizzazione senza piena democratizzazione»: questa via era stata imboccata da Gran Bretagna, Norvegia e Belgio già prima dell'anno rivoluzionario, mentre i Paesi Bassi, il Piemonte e l'Ungheria si aggiunsero nel 1848. (Per questo motivo tale via può essere difficilmente definita come "britannica" o "evolutiva"). La seconda variante, apparsa in maniera duratura a partire dal 1848 con l'introduzione di un diritto di voto maschile (quasi) generalizzato, può essere caratterizzata con la formula «democratizzazione senza piena parlamentarizzazione»: in questo gruppo possono essere annoverati la Francia ma anche la Danimarca e, dopo i primi tentativi nell'epoca rivoluzionaria, anche la Germania dal 1867 e la Grecia dal 1864. Rispetto ad altre problematiche vi furono certamente ancora altre linee di sviluppo, dato che nel corso del XIX secolo sorsero aspetti comuni europei anche in riferimento ai diritti fondamentali, al federalismo, ovvero al centralismo dell'amministrazione.

Il convegno di Berlino è stato dunque solo un piccolo inizio sul cammino della creazione di una storia del costituzionalismo europeo.

*Martin Kirsch*

*L'idea di cittadinanza (Laboratorio interdisciplinare di studi politici, Università di Trieste, anno accademico 1998-1999)*

Il Laboratorio, con sede presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, ha organizzato lo scorso anno accademico una serie di seminari-conferenze sull'idea di cittadinanza. Il contributo di colleghi di varie discipline ha consentito una riflessione su più piani e un confronto di prospettive che se, ovviamente, non possono dirsi esaustivi, hanno tuttavia operato un primo lavoro di scavo sulle diverse fonti cui attingere per l'approfondimento di una tematica politica sentita oggi come più che mai attuale.

Che il concetto di cittadinanza non fosse univoco e che al suo interno si esplicitassero concezioni tra loro contraddittorie è stato, per così dire, il punto da cui si è partiti alla ricerca delle fonti storiche, di quelle filosofiche, di quelle giuridiche. Sostanzialmente infatti sono questi i tre percorsi attraverso cui si è dipanato tutto il discorso, evidenziando la difficoltà di ricostruire un humus culturale sul quale potere fondare un lessico politico comune.

La cittadinanza è in altri termini innanzitutto un problema di storia, di definizione, e infine un problema di diritto civile.

Si tratta di prospettive che possono o meno intrecciarsi temporalmente e/o sincronicamente, ma che tuttavia richiedono sempre una contestualizzazione se si vogliono evitare troppo facili attualizzazioni (si pensi alle tesi di chi vorrebbe ritrovare somiglianze se non identità tra il concetto di cittadinanza degli antichi e dei contemporanei).

Uno dei risultati di questa riflessione è, crediamo, proprio l'aver evidenziato la fallacia di una simile prospettiva quando è pensata come una pratica della cittadinanza e non come una teorica, cioè come punto di riferimento ideale.

Poiché è impossibile in questa sede dare conto dei singoli interventi, ci limitiamo ad elencare gli autori e i titoli rinviando gli interessati ad una prossima pubblicazione dei vari contributi:

A. Agnelli, *La cittadinanza alle origini del pensiero moderno: Il De Cive di Thomas Hobbes*

N. Berti, *Cittadinanza e eguaglianza nel secolo scorso*

P. Cammarosano, *L'esclusione politica nel Medioevo*

F. Cassola, *La cittadinanza in epoca romana*

M. Cattaruzza, *Dalla cittadinanza tradizionale al concetto moderno di cittadinanza con particolare riguardo alla città di Trieste*

L. Cova, *Cittadini in via cittadini in patria: Bonaventura interprete di Agostino*

L. Leghissa, *Per la critica della comunità integrata: politiche dell'interculturalità*

G. Manganaro Favaretto, *Dallo Statuto albertino alla Costituzione: in che senso cittadini?*

P. Marrone, *La cittadinanza nel neorepubblicanesimo*

L. Napolitano Valditara, *La configurazione della cittadinanza greca dai presocratici ad Aristotele*

M. Sbisà, *L'identità nell'ottica delle "somiglianze di famiglia"*

C. Senigaglia, *Comunitarismo e cittadinanza*

G. Trebbi, *La cittadinanza nelle città europee del '500-'600*

G. Valera, *La cittadinanza tra diritti positivi e negativi*

Gilda Manganaro Favaretto

*Lo Stato costituzionale di fronte alla sfida della società di massa – Una storia comparata europea del costituzionalismo attorno al 1900.* Convegno internazionale (Humboldt-Universität zu Berlin, 27-29 gennaio 2000)\*

La manifestazione è stata pensata a partire dai seguenti presupposti concettuali.

Le molte «ondate costituzionali» che nel XIX secolo interessarono a più riprese differenti paesi (nel 1799 e nel 1815, dopo il 1830, nel 1848 e nel 1870), improntando così chiaramente il costituzionalismo europeo, sembrarono acquietarsi nei quaranta anni che precedettero l'inizio della prima guerra mondiale. In tutti i paesi europei, salvo poche eccezioni (Bulgaria, Russia), grazie alla costituzione si era imposta la giuridicizzazione delle condizioni dell'agire politico e, dal punto vista normativo, essa si era assestata anche negli stati con una più lunga tradizione costituzionale. Nei 45 anni che precedettero la prima guerra mondiale la configurazione parlamentare del costituzionalismo guadagnò sempre più terreno (in Francia, in Norvegia e, entro certi limiti, anche in Italia, più tardi poi in Danimarca), senza che il testo della costituzione venisse mutato: in Europa la variante monarchica dello stato costituzionale rimase ancora la forma predominante. A partire dal 1870 il costituzionalismo si vide invece sempre più esposto ai problemi creati dalla nascente società di massa. Le crescenti difficoltà nel rapporto reciproco tra Stato costituzionale e società non potevano più essere risolte sulla base di una concezione giuridico-formale della costituzione, ma si doveva piuttosto cercare di influenzare la struttura politica della società con ulteriori regole giuridiche. Tuttavia, agendo nella direzione opposta, determinati gruppi sociali cercarono di utilizzare a proprio vantaggio lo stato costituzionale, imponendo i loro interessi attraverso il diritto.

Questa compenetrazione reciproca tra stato costituzionale e società di massa dovrebbe essere esaminata da due prospettive differenti: da una parte rispetto all'origine di un mercato politico di massa nel quadro del costituzionalismo;

dall'altra parte con lo sguardo rivolto alla maniera in cui vennero cercate altre soluzioni giuridiche per i problemi sociali che non erano più affrontabili con lo strumentario del diritto costituzionale; proprio su questo terreno giocò un ruolo importante l'orientamento all'imitazione o al rifiuto nei confronti dei modelli provenienti dall'estero.

\* Traduzione di Maurizio Ricciardi.

Il primo passaggio oltre la cultura politica del costituzionalismo si manifestò perché le condizioni dell'agire politico nel quadro della costituzione mutarono radicalmente a causa della sempre più massiccia integrazione di ampi strati della popolazione prodotta dal diritto di voto. Al bisogno di una più forte mediazione tra le masse degli elettori e il lontanissimo centro del potere politico risposero i partiti e le associazioni. Ma, in occasione delle elezioni, come si accordarono il diritto «moderno» e i meccanismi «tradizionali» della cultura politica (per es. il clientelismo)? Contemporaneamente entrarono in scena anche gruppi sociali fino ad allora esclusi dalla codeterminazione e pretesero, talvolta senza successo, il diritto alla partecipazione politica. Inoltre la sfera pubblica nazionale raggiunse un'importanza sempre maggiore: si può affermare che essa si sviluppò a poco a poco fino a diventare il «quarto potere» nel quadro della costituzione? Oppure, dato che alla fine del XIX secolo una giurisdizione costituzionale politicamente determinante prese forma solo lentamente, sarebbe meglio dire che diventò il «terzo potere»? Attorno al 1900 in Europa le soluzioni formali dei conflitti costituzionali, cioè pilotate proceduralmente attraverso processi, rimasero quindi ancora un'eccezione. In questo periodo di apogeo del nazionalismo un ruolo importante fu giocato anche dai diritti di uguaglianza: dipese infatti anche dalla definizione di cittadino, decidere su chi disponeva di diritti nella società e su chi ne rimaneva escluso.

Il secondo modo di procedere sposta la prospettiva sulle reazioni giuridiche dello stato, e sulla sua conseguente modificazione, di fronte alle problematiche sociali. I crescenti compiti statali condussero da una parte a una crescente burocratizzazione, dall'altra a un ulteriore sviluppo del diritto amministrativo. A seconda dei paesi, le pretese di una maggiore partecipazione sociale da parte dei lavoratori vennero soddisfatte o disattese con l'aiuto del diritto civile o di quello pubblico. Allo stesso tempo, grazie al positivismo, anche nell'ambito del diritto si impose una nuova forma di pensiero scientifico, il quale non fu tuttavia in grado di rimuovere completamente i riferimenti storici dalle dottrine giuspubblicistiche. Infine dovrebbero essere considerati i paesi nei quali il bisogno sociale di riforme condusse a interventi complessivi da parte dello stato, oppure anche a delle rivoluzioni.

Dal punto di vista metodologico, nel convegno non dovrebbe essere presa in considerazione solamente la comparazione, ma anche l'assunzione transnazionale di idee e norme giuridiche. La questione centrale che si staglia sullo sfondo è se nei singoli ambiti parziali del rapporto di scambio tra costituzionalismo e società di massa – come per esempio il diritto di voto, la sfera pubblica,

la legislazione sociale – si può individuare un modello complessivo dello sviluppo europeo, oppure se al contrario si giunse a specifiche soluzioni «nazionali» che non si ritrovano in altri stati. Quale ruolo ha giocato a questo proposito la ricezione come parte della storia dei trasferimenti di nozioni e di istituti tra i singoli stati europei? Si giunse a un «adattamento» della «periferia» (Russia, impero ottomano) all'Europa centrale e occidentale, oppure essi formarono proprie cerchie giuridiche? In definitiva anche per il tema del convegno – lo stato costituzionale di fronte alla sfida della società di massa – si possono forse individuare delle strutture generali europee?

Chi sia interessato è pregato rivolgersi a: Dr. Martin Kirsch, Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswissenschaften, Unter den Linden 5, D-10099 Berlin; email: martin=kirsch@geschichte.hu-berlin.de

*Martin Kirsch*

Hanno collaborato a questo numero:

Prof. Alberto Abruzzese  
Università di Roma «La Sapienza»

Prof. Raffaella Gherardi  
Università di Bologna

Dr. Chiara Giorgi  
Bologna

Dr. Franca Janowski  
Universität Stuttgart

Dr. Martin Kirsch  
Humboldt-Universität - Berlin

Prof. Gilda Manganaro Favaretto  
Università di Trieste

Dr. Giuliana Nobili Schiera  
Berlino

Dr. Maurizio Ricciardi  
Università di Torino

Dr. Luisa Simonutti  
CNR - Centro studi per la storia del pensiero filosofico -  
Milano